

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **17/1963** (ECLI:IT:COST:1963:17)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **PAPALDO**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **05/03/1963**

Deposito del **16/03/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1735**

Atti decisi:

N. 17

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n.

1949, promossi con due ordinanze del Pretore di Petilia Policastro emesse entrambe in data 23 maggio 1962 in procedimenti civili vertenti tra Polizzi Mariangela e l'Esattoria consorziale di Mesoraca, interveniente il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai numeri 114 e 115 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con le due ordinanze è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 (indicato nella ordinanza come decreto-legge), in relazione al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, ed in riferimento agli artt. 3, 23, 35, primo comma, e 38 della Costituzione;

che, per quanto nelle ordinanze si faccia generico richiamo all'intero decreto suindicato, le uniche disposizioni del decreto stesso che risultano specificamente indicate e denunziate sono quelle contenute negli artt. 4 e 5;

che nei giudizi di cui in epigrafe nessuno si è costituito davanti alla Corte;

Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale, essendo cessata l'efficacia delle due disposizioni denunziate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, la illegittimità delle quali è stata dichiarata dalla Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.